

Questi ultimi possono dunque essere utilizzati anche dopo l'uscita dalla protezione. La persona protetta può così mettere a frutto il periodo trascorso sotto programma per costruirsi un percorso di qualificazione professionale.

Nel semestre in esame, **3** collaboratori, **2** testimoni e **46** familiari si sono iscritti a corsi nell'ambito della formazione professionale regionale.

Nello stesso periodo, altri **16** collaboratori, **2** testimoni e **27** familiari hanno ottenuto posti di lavoro per cui avevano i requisiti, mentre sono state perfezionate **14** iscrizioni alla Camere di Commercio per persone protette che intendevano intraprendere attività di lavoro autonomo.

E' stata contemporaneamente avviata, attraverso i Nuclei Operativi di Protezione, un'attività di informazione delle persone protette sulle maggiori opportunità di lavoro presenti in ogni Regione.

Il Servizio Centrale di Protezione ha anche continuato la sua attività di conservazione dei posti di lavoro di coloro che entrano nel programma di protezione. Nel primo semestre 2001, essa si è concretizzata in **3** collocamenti in aspettativa e in **8** trasferimenti dell'impiego in località non a rischio.

È utile rammentare che quest'ultimo aspetto dovrà costituire materia di uno dei Regolamenti di attuazione previsti dalla legge di riforma (art. 13, comma 8, legge 82/1991 e successive modifiche).

CAPITOLO VI

LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Nel semestre oggetto della presente Relazione, il Servizio Centrale di Protezione ha ulteriormente rafforzato la propria presenza nelle sedi internazionali in cui si affronta il problema della protezione dei collaboratori e testimoni di giustizia.

È stato intensificato il rapporto di cooperazione con EUROPOL, al cui interno è stato creato un gruppo di lavoro sulla protezione dei testimoni. Il gruppo, cui partecipano i Paesi aderenti alla convenzione EUROPOL e la cui più recente riunione si è tenuta nel maggio 2001, si propone di favorire lo scambio di metodi di lavoro e l'organizzazione di seminari per individuare soluzioni a problemi comuni, anche tramite il ricorso ad esperti in vari campi (fiscali, amministrativi) in grado di individuare soluzioni praticabili in diversi Stati.

In questo ambito, è stata accolta la proposta dei rappresentanti del nostro Paese di organizzare un incontro, riservato ai vertici degli Organi di polizia specializzati nel settore, sull'assistenza psicologica alle persone ammesse ad un programma di protezione. L'incontro, coordinato da EUROPOL e dal Servizio Centrale di Protezione, è stato programmato a Roma per il novembre 2001.

Nell'aprile del 2001, il Servizio Centrale di Protezione ha anche partecipato, con due suoi rappresentanti, ad un convegno ad Helsinki, su invito del Collegio di Polizia di Finlandia, istituito per la formazione dei locali funzionari di Polizia.

Al convegno, il cui tema era "I crimini contro i bambini", sono intervenute delegazioni di Germania, Francia, Spagna, Norvegia, Austria, Gran Bretagna, Belgio, Portogallo, Russia, Stati Uniti.

La delegazione italiana ha presentato una relazione sugli aspetti problematici che coinvolgono i minori sottoposti al programma speciale di protezione e sulle relative strategie di intervento, sia in fase preventiva che successiva, sulla base dell'esperienza acquisita negli ultimi anni.

Nel quadro della collaborazione con i Paesi dell'Est europeo, che si stanno dotando di sistemi di contrasto alla criminalità organizzata sul modello di quelli occidentali, è stato stabilito un contatto con la Repubblica di Lettonia.

Nel giugno 2001, una delegazione dell'Unità per la protezione dei testimoni del Dipartimento di Polizia di quel Paese si è recata in visita presso il Servizio Centrale di Protezione. L'oggetto dell'incontro, richiesto dalle autorità lettoni, era l'acquisizione di conoscenze sulla legislazione italiana in materia di protezione dei collaboratori e testimoni di giustizia e sulle procedure applicative, allo scopo di accrescere il livello professionale della citata Unità, istituita da circa tre anni.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il primo semestre del 2001 ha fatto registrare, come avvenimento di primaria importanza nel settore della protezione, l'entrata in vigore della legge di riforma.

Si tratta indubbiamente di una svolta fondamentale, anche se la sua portata potrà essere compiutamente valutata solo quando saranno stati varati i regolamenti di attuazione descritti nel capitolo iniziale della presente Relazione.

E' fuor di dubbio che la redazione di tali atti richiederà uno sforzo intenso da parte di tutte le Amministrazioni interessate. Sono infatti da delineare alcuni istituti del tutto nuovi, quali le speciali misure di protezione in ambito locale, e le relative competenze dei Prefetti, che assumono un rilievo primario nell'attuazione di queste ultime.

La complessità di questa operazione è stata tenuta ben presente dal Legislatore, che ha opportunamente disposto una sopravvivenza temporanea dei regolamenti esecutivi della pregressa normativa.

Oltre alla predisposizione dei nuovi atti di normazione secondaria, la nuova legge richiederà una impegnativa attività di interpretazione. Uno dei nodi principali è costituito dal verbale illustrativo, la cui predisposizione è indispensabile per l'ammissione al programma di protezione.

Esso è infatti il presupposto sia per l'ammissione al programma di protezione, sia per i benefici premiali e penitenziari collegati alla collaborazione.

Sarà quindi fondamentale per l'interprete stabilire il momento di effettiva decorrenza della volontà di collaborare, dal momento che la redazione del verbale è soggetta ad un perentorio termine finale.

Questo aspetto è particolarmente importante soprattutto riguardo alla posizione di quei collaboratori che erano già titolari di programma al momento dell'entrata in vigore della legge. Quest'ultima fa riferimento infatti alla manifestazione della volontà di collaborare, senza precisare se la condizione di titolare del programma renda superflua la redazione del verbale.

Altrettanto importante sarà la definizione delle linee programmatiche del suo contenuto, che, secondo il Legislatore, deve consistere nelle notizie utili non solo sui fatti sui quali il collaboratore è interrogato, ma anche su quelli caratterizzati da gravità e allarme sociale di cui è a conoscenza.

A tale proposito, è auspicabile che la redazione dei verbali non pecchi né di eccessiva genericità né di puntiglio rigorista.

La normativa è stata infatti concepita in un disegno di riassetto sistematico e di miglioramento dell'istituto della collaborazione e non certo per disincentivare il ricorso ad uno strumento tuttora utilissimo nella strategia di contrasto al crimine organizzato.

Gli istituti da essa introdotti dovranno quindi essere applicati in questa logica di prudente equilibrio e di collaborazione tra la Magistratura, la Commissione Centrale e le Forze di polizia.

Un altro importante banco di prova sarà l'applicazione delle norme sui testimoni. Si è più volte affermata la necessità, per intuibili esigenze etiche, di un loro trattamento separato, sotto i profili dell'assistenza e del reinserimento sociale, da quello dei collaboratori.

La legge ha formalizzato una strategia di attenzione ai testimoni cui anche l'azione della Commissione Centrale e del Servizio Centrale di Protezione si era indirizzata nell'ultimo biennio. Sono state previste in loro favore ampie misure di economiche di sostegno e risarcimento. E' auspicabile che esse possano contribuire ad un graduale riequilibrio

del rapporto numerico tra collaboratori e testimoni protetti, da sempre eccessivamente sbilanciato a favore dei primi.

Anche la norma che obbliga i collaboratori a indicare i beni in loro disponibilità, che saranno poi sottoposti a sequestro e, ove ne risulti la provenienza illecita, trasferiti all'Erario, presenta profili di non facile soluzione pratica.

Sotto il profilo morale, è altamente condivisibile che i proventi dell'attività criminale vengano sottratti a chi stipula un patto di collaborazione con lo Stato, senza contare le possibilità di intaccare i patrimoni dei gruppi criminali. Nella pratica, non sarà tuttavia semplice distinguere i beni a seconda della liceità della loro provenienza. Un criterio potrebbe essere l'individuazione del momento iniziale dell'attività criminale, che appare però di difficile determinazione soprattutto in certi contesti ambientali.

Il sistema riformato appare dunque in un momento di transizione, nel quale è ancora precario un giudizio sull'impatto della legge di recente approvazione. Nei primi tre mesi di applicazione di quest'ultima non si è tuttavia assistito, come si può dedurre dalle cifre esposte nella presente Relazione, ad un crollo degli apporti collaborativi.

Si può dunque guardare con un cauto ottimismo al futuro del fenomeno, pur nella consapevolezza che l'opera di riassetto del sistema, secondo le linee programmatiche tracciate dalla legge, richiede ancora un impegno di cui, nelle considerazioni che precedono, si è cercato di evidenziare l'entità.